Prot. N. .....

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO NELL'AMBITO DEI CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITA'

TRA

l'Università UniCamillus di Roma, di seguito denominata "Università", con sede legale in Via di Sant'Alessandro n.8, 00131 Roma, CF 97962900581, in persona del Rettore e legale rappresentante, Giovan Crisostamo Profita, nato ad Acquaviva Platani (CL) il 13/08/1960 per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università,

E

l'Istituto COMPRENSIVO "VIA CASAL BIANCO" di seguito denominato " Scuola", con sede in ROMA, via CASAL BIANCO, 140, C.F. 97198300580 rappresentato dal suo Dirigente, DOTT.SSA FELICIA SAVINO, nato/a a TORREMAGGIORE (FG) il 23/07/1974 in qualità di responsabile legale dell'Istituzione.

PREMESSO CHE

1. il D.M. 249/2010 stabilisce che la "specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università";
2. il D.M. 30 settembre 2011 recante i "Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno " prevede un periodo di tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e scuola;
3. il MIUR con D.M. n. 93 del 30 novembre 2012 ha definito le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio;
4. il D.M. 249/2010 stabilisce che "nel caso in cui i soggetti svolgono attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività";
5. per poter svolgere il ruolo di tutor dei tirocinanti, i docenti devono possedere una serie di requisiti indicati nel succitato D.M. 30 settembre 2011;

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Università e la Scuola convengono di collaborare per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

Articolo 2

La Scuola è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture studenti del *Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità* per lo svolgimento del tirocinio.

Il tirocinio si suddivide in Tirocinio diretto e Tirocinio indiretto;

- il Tirocinio diretto (150 ore), da espletarsi in non meno di 5 mesi, si svolge presso le istituzioni scolastiche ed è seguito dal *tutor dei tirocinanti* proposto dalla Scuola e individuato tra coloro che prestano servizio presso l'istituzione scolastica sede del tirocinio secondo le priorità del successivo articolo 3.
- il Tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte del tutor dei tirocinanti:
  - ✓ rielaborazione dell'esperienza professionale (50 ore);
  - ✓ rielaborazione dell'esperienza professionale da un punto di vista personale e psico-motivazionale pari a 25 ore;
  - ✓ attività pratica sull'utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale (TIC), pari a 75 ore.

Articolo 3

A. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e monitorata da un tutor dei tirocinanti scelto dalla Scuola d'intesa con l'Università tra i docenti nominati a tempo indeterminato, secondo le seguenti priorità:
   - ✓ docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
   - ✓ docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo)

B. Per ciascun tirocinante il Direttore del Corso predispone un progetto di tirocinio contenente:
   - ✓ Nome del tirocinante
   - ✓ Nome del tutor dei tirocinanti, nominato dal Dirigente scolastico
   - ✓ Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
- ✓ svolgere le attività di cui alla lettera B del precedente articolo 3;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- ✓ mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze

acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 5

L'Università si impegna a corrispondere alla Scuola il contributo di € 300,00 lordi per ogni tirocinante accolto a svolgere il tirocinio secondo il progetto concordato (D.M. 93 del 30 novembre 2012). Tale importo potrà essere erogato in seguito alla ricezione di una nota di addebito in formato elettronico tramite posta certificata all'indirizzo tfa.unicamillus@pec.it secondo la legge 244/2007 modificata dal D. Lgs 201/2011. Affinché si possa procedere con la liquidazione è necessario che nella nota di addebito venga indicato il codice IBAN del conto corrente della scuola.

Articolo 6

Le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi dei tirocinanti sono attivate dall'Università. In caso di infortunio, il tirocinante dovrà far pervenire all'Università, entro 5 giorni dalla data dell'infortunio, denuncia dell'accaduto, corredato dalle relative certificazioni e da eventuale ulteriore documentazione.

Articolo 7

La presente convenzione ha durata annuale dalla data di sottoscrizione.

Letto, approvato e sottoscritto in ROMA il _____.

Il Rettore

Giovan Crisostamo Profita

Il Dirigente Scolastico

_____

GIOVAN
CRISOSTAMO
PROFITA
08.11.2023
13:59:33
GMT+01:00